Comune di
Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA N. 16 DEL 22.07.2021 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "ART. 175 COMMA 8 TUEL - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE 2021".

Dott. Mario Iannini (Presidente)

Dott. Dante Nesci (Componente)

Dott. Mario Leporace (Componente)

Verbale n. 16 del 27.07.2021

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di luglio si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Montalto Uffugo, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 35 del 30/10/2018 , ricevuta in data 22/07/2021 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2021 avente per oggetto: ***"ART. 175 COMMA 8 TUEL - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE 2021"*** e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Ricevuta inoltre:

- la relazione del responsabile del finanziario:
- il Prospetto di variazione del fondo covid-19;
- il Prospetto di applicazione del Fondo Covid-19 all'Avanzo di amministrazione;
- l'attestazione del Responsabile finanziario relativa alla mancata risposta dei responsabili dei servizi in merito alla sussistenza di DFB.

PREMESSA

In data 29/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 08 il bilancio di previsione 2021-2023.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione l'Ente ha richiesto al Collegio parere in merito alla variazione di bilancio da approvare in Consiglio Comunale, rilasciato con verbale n. 15 del 27/07/2021.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta non ha altresì effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL.

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha effettuato variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.

Alla data del presente, l'Ente non ha ancora approvato il rendiconto della gestione 2020.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli*

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto della proposta di deliberazione in oggetto e dei seguenti documenti allegati:

a. la relazione del responsabile del servizio finanziario:
    - attestante il permanere dell'equilibrio della gestione dei residui, dell'equilibrio della gestione di competenza (parte corrente e capitale), dell'equilibrio nella

gestione di cassa, la Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (a consuntivo e a previsionale);

- attestante la coerenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità con l'andamento della gestione e che pertanto, non necessita di variazioni
- attestante la riconoscibilità di debiti fuori bilancio provenienti da sentenza per € 377.259,63;

b. Prospetto variazione in aumento per euro 315.275,52 del fondo covid-19;
c. Prospetto applicazione del Fondo Covid-19 all'Avanzo di amministrazione;
d. Attestazione del Responsabile finanziario relativa alla mancata risposta dei responsabili dei servizi in merito alla sussistenza di DFB.

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dall'esame emerge che:

-il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a verificare:

- l'esistenza di situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- la presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per euro 377.259,63 per i quali sono stati adottati i provvedimenti necessari ai fini del riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese e per i quali è stato richiesto e rilasciato parere dal Collegio con verbale n. 14 del 23.07.2021;
- la necessità di variazioni agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa;
- l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- che, oltre ai debiti fuori bilancio già riconosciuti o comunque in istruttoria, tra le c.d. "passività potenziali", sempre riconducibili al piano di riequilibrio, non risultano nuovi debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare

-che al di fuori della verifica degli equilibri, non sussiste la necessità di effettuare variazioni urgenti;

-che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

-che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

- per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;

- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto il fondo di cassa finale presunto, al 31.12.2021, risulta essere positivo; l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria rispetta i limiti normativamente previsti; gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, garantendo – in previsione - un fondo cassa finale positivo;

-allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021-2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2021 avente per oggetto: ***"ART. 175 COMMA 8 TUEL - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE 2021"***, relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Montalto Uffugo. 27.07.2021

[1]Il Collegio dei Revisori

Presidente Dot. Mario Iannini

Componente Dott. Dante Nesci

Componente Dott. Mario Leporace

[1] ***Firmato digitalmente***